



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio Statale di Musica
“Giovanni Pierluigi da Palestrina”

Piazza Porrino, 1 – 09128 CAGLIARI
Tel. 070 493118 – Fax 070 487388

Cagliari, 02 agosto 2020

Al M.I.U.R.
Roma
Alle Istituzioni A.F.A.M.
Loro sedi
All'Albo
SEDE

IL DIRETTORE

VISTA la Legge n° 508/99

VISTO il D.P.R. n° 132/03

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Cagliari approvato dal M.I.U.R. con D. D. n° 325 del 27/06/05

VISTI gli art. 2 e 3 del Regolamento Generale del Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 21 marzo 2016;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante *“dichiarazione dello stato d'emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* (pubblicato in G.U. del 1/2/2020);

CONSIDERATO che la predetta delibera al punto 1 dichiara lo stato d'emergenza e ne fissa la durata in 6 mesi dalla data del provvedimento medesimo (ovvero dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020);

CONSIDERATA l'attuale delicata situazione emergenziale sanitaria e la volontà dell'Istituzione di tutelare il personale con particolari esigenze di carattere sanitario, familiare e/o logistico, nonché di predisporre misure utili a contenere il rischio di contagio;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. n. 83 del 30 luglio 2020, che ha disposto la proroga al 15 ottobre dello stato emergenziale per Covid-19, che potrebbe rendere necessaria la possibilità di esprimere il voto da remoto con modalità che verranno deliberate dal Consiglio di

Amministrazione e rese note in tempo utile per il corretto espletamento delle procedure elettorali;

TENUTO CONTO della necessità di procedere con l'elezione del Direttore per il triennio 2020/2023,

DECRETA

Sono indette le elezioni per la carica di Direttore del Conservatorio di Musica di Cagliari.

Data di inizio e fine mandato del Direttore in carica uscente: **1/11/2017-31/10/2020**

Data di inizio e fine mandato del neo Direttore: **1/11/2020-31/10/2023**

- Requisiti di accesso all'elenco dei candidati alla carica di Direttore:

1. otto anni di servizio come docente a tempo indeterminato prestato presso i Conservatori di Musica o Istituzioni del comparto AFAM;
2. esperienza artistica e/o professionale e/o di direzione;
3. assenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato la riduzione dello stipendio o la sospensione dal servizio negli ultimi cinque anni di servizio;
4. assenza di condanna penale definitiva, occorsa negli ultimi cinque anni, che riguardi uno dei reati di cui all'articolo 85 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o che riguardi uno dei reati di cui all'articolo 58, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267;
5. assenza di carichi penali pendenti che riguardino uno dei reati di cui all'articolo 85 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 o che riguardino uno dei reati di cui all'articolo 58 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267;
6. trovarsi in condizione di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
7. non aver ricoperto la carica di Direttore di Conservatorio o Istituzioni del comparto AFAM in maniera consecutiva negli ultimi due mandati;
8. non può presentare proposta di candidatura neppure il Direttore dimissionario durante l'ultimo mandato.

- Modalità e formalità necessarie alla presentazione delle candidature:

I Docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nei Conservatori di Musica o Istituzioni del comparto A.F.A.M. che ritengano di possedere tutti i requisiti possono presentare la proposta di candidatura alla carica di Direttore.

La proposta di candidatura dovrà pervenire all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Istituzione, responsabileprocedimento@conservatoriocagliari.eu, pena la nullità, entro le **ore 12.00 del 01/09/2020**.

In caso di invio della proposta di candidatura tramite il servizio postale, il candidato è tenuto alla trasmissione con raccomandata A.R. che dovrà pervenire, pena la nullità, entro le **ore 12.00 del 01/09/2020**.

La proposta di candidatura, redatta in carta semplice, dovrà contenere i seguenti dati e allegati:

- a) dati anagrafici;
- b) dichiarazione in forma di autocertificazione che attesti il possesso di tutti i requisiti;
- c) copia del documento di identità in corso di validità;

- d) curriculum;
 - e) programma;
 - f) firma leggibile su ogni pagina della documentazione.
-
- Pubblicazione dell'elenco provvisorio dei candidati alla carica di Direttore: 11/09/2020.
 - Data di scadenza per la presentazione di eventuali reclami avverso l'elenco provvisorio dei candidati alla carica di Direttore: 16/09/2020.
 - Recapiti cui inviare eventuali reclami: **responsabiledelprocedimento@conservatoriocagliari.eu.**
 - Data di pubblicazione dell'elenco definitivo dei candidati alla carica di Direttore: 21/09/2020.
 - Date e luogo delle votazioni: Conservatorio di Musica di Cagliari 28 – 29 – 30 settembre 2020 – 01 – 02 - 03 ottobre 2020 in orario stabilito dalla Commissione Elettorale.
 - Date dell'eventuale ballottaggio: 12 - 13 - 14 - 15 – 16 - 17 ottobre 2020 in orario stabilito dalla Commissione Elettorale.
 - Convocazione del Collegio dei Professori per l'elezione della Commissione elettorale: 04/09/2020 alle ore 12.00.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Decreto ed in attesa di eventuali ulteriori disposizioni normative in merito all'emergenza COVID-19:

- si applica il Regolamento per l'elezione del Direttore Titolo I del Regolamento Generale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 marzo 2016 e allegato al presente Decreto;
- si farà riferimento altresì, qualora dovesse rendersi necessario, alle modalità che verranno specificatamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione e rese note in tempo utile per il corretto espletamento delle procedure elettorali con la possibilità di esprimere il voto da remoto.

Il Direttore



SANNA GIORGIO
CONSERVATORIO
DI MUSICA DI
CAGLIARI
Direttore
01.08.2020
12:03:24 UTC

TITOLO I

Dell'elezione del Direttore

Articolo 2

Principi generali

1. Le elezioni del Direttore si rendono necessarie quando stia per terminare il periodo di durata triennale del suo mandato.
2. Le elezioni si rendono altresì necessarie nel caso di cessazione anticipata del mandato triennale del Direttore di cui all'articolo 17.
3. L'inizio e la fine del mandato dovranno preferibilmente coincidere con l'inizio e la fine dell'anno accademico di riferimento.

Articolo 3

Indizione delle elezioni del Direttore

1. Almeno 90 giorni prima della naturale fine del mandato, il Direttore in carica dispone la Pubblicazione del decreto recante l'indizione delle elezioni del nuovo Direttore.
2. L'avviso deve contenere:
 - a) la data di inizio e fine mandato del Direttore in carica uscente o data di cessazione anticipata;
 - b) la data di inizio e fine mandato del neo Direttore;
 - c) i requisiti di accesso all'elenco dei candidati alla carica di Direttore, di cui all'articolo 4;
 - d) le modalità e formalità necessarie alla presentazione delle candidature per l'incarico del nuovo Direttore, di cui all'articolo 5;
 - e) la data di scadenza per la presentazione delle candidature alla carica di Direttore, individuata 30 giorni dopo la data di Pubblicazione del decreto;
 - f) la data di convocazione del Collegio dei Professori per l'elezione della Commissione elettorale, individuata entro 5 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle candidature;
 - g) la data di Pubblicazione dell'elenco provvisorio dei candidati alla carica di Direttore, individuata 10 giorni dopo la scadenza per la presentazione delle candidature;
 - h) la data di scadenza per la presentazione di eventuali reclami avverso l'elenco provvisorio dei candidati alla carica di Direttore (5 giorni dopo la data della sua Pubblicazione);
 - i) la data di Pubblicazione dell'elenco definitivo dei candidati alla carica di direttore, individuata 10 giorni dopo la Pubblicazione dell'elenco provvisorio;
 - j) le date e il luogo delle votazioni con l'ulteriore specificazione delle ore di apertura e chiusura del seggio elettorale;
 - k) la data dell'eventuale ballottaggio, individuata nella seconda settimana successiva alla prima votazione;
 - l) l'indicazione dei termini per la presentazione di eventuali reclami avverso il risultato dell'elezione, ovvero 5 giorni dalla data della sua Pubblicazione;
 - m) l'indicazione dei termini per la presentazione di eventuali ricorsi (nel rispetto delle norme di legge) avverso il risultato dell'elezione;
 - n) l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Istituzione.

3. Le votazioni dovranno svolgersi in 6 giorni lavorativi consecutivi, nella prima settimana utile dopo la Pubblicazione dell'elenco definitivo dei candidati alla carica di Direttore.

4. Le ore di apertura del seggio elettorale, anche in caso di ballottaggio, saranno stabilite dalla Commissione.

Articolo 4

Requisiti per la candidatura alla carica di Direttore

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dello Statuto, hanno diritto ad essere inclusi in uno specifico elenco di candidati alla carica di Direttore, i docenti di prima e seconda fascia in servizio con contratto a tempo indeterminato nei Conservatori di Musica, o nelle Istituzioni del comparto AFAM, che abbiano presentato regolare domanda di candidatura nei termini previsti dall'avviso delle elezioni e che posseggano, alla data di scadenza per la presentazione della candidatura alla carica di direttore, nessuno escluso, i seguenti requisiti:

- a) otto anni di servizio come docente a tempo indeterminato prestato presso i Conservatori di Musica o Istituzioni del comparto AFAM;
- b) esperienza artistica e/o professionale e/o di direzione;
- c) assenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato la riduzione dello stipendio o la sospensione dal servizio negli ultimi cinque anni di servizio;
- d) assenza di condanna penale definitiva, occorsa negli ultimi cinque anni, che riguardi uno dei reati di cui all'articolo 85 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o che riguardi uno dei reati di cui all'articolo 58, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267;
- e) assenza di carichi penali pendenti che riguardino uno dei reati di cui all'articolo 85 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 o che riguardino uno dei reati di cui all'articolo 58 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267;
- f) trovarsi in condizione di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

2. Coloro che abbiano ricoperto la carica di Direttore di Conservatorio o Istituzioni del comparto AFAM in maniera consecutiva negli ultimi due mandati non possono presentare proposta di candidatura.

3. Non può presentare proposta di candidatura neppure il Direttore dimissionario durante l'ultimo mandato.

Articolo 5

Presentazione delle candidature alla carica di Direttore

1. Tutti i docenti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare proposta di candidatura alla carica di Direttore, nel rispetto dei termini indicati nel decreto.

2. La proposta, redatta in carta semplice, dovrà contenere:

- a) dati anagrafici;
- b) dichiarazione in forma di autocertificazione che attesti il possesso di tutti requisiti, di cui all'articolo 4;
- c) copia del documento di identità in corso di validità;
- d) curriculum;
- e) programma;
- f) firma leggibile su ogni pagina della documentazione.

3. Le proposte potranno essere presentate nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 6

Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale svolge sia le funzioni di Ufficio elettorale che quelle attinenti al Seggio. Essa è composta da tre docenti effettivi e da due supplenti eletti dal Collegio dei Professori.

2. Non possono far parte della Commissione elettorale i docenti che hanno presentato la propria candidatura.

3. Il Direttore convoca la Commissione elettorale entro 2 giorni dall'elezione della medesima, che, nella seduta d'insediamento, provvederà ad eleggere al suo interno un Presidente.

4. Per ogni seduta la Commissione elettorale dovrà redigere il relativo verbale, che dovrà essere consegnato all'Ufficio protocollo dell'Istituzione a conclusione di tutte le operazioni di voto.

5. La Commissione elettorale si avvale della consulenza legale del Direttore Amministrativo.

Articolo 7

Formazione dell'elenco dei candidati alla carica di Direttore

1. La Commissione elettorale è responsabile della procedura relativa alla formazione dell'elenco dei candidati alla carica di Direttore.

2. Nell'elenco dei candidati alla carica di Direttore saranno inclusi tutti i docenti dell'Istituzione che hanno proposto la candidatura che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

3. La Commissione elettorale dispone la Pubblicazione dell'elenco provvisorio dei candidati alla carica di Direttore nella data di cui all'articolo 3; tale elenco deve contenere i cognomi e i nomi dei candidati disposti in ordine alfabetico.

4. Saranno ammessi reclami che pervengano all'Istituzione entro e non oltre 5 giorni dalla Pubblicazione dell'elenco provvisorio; trascorso tale termine senza che siano stati presentati reclami, l'elenco diventa definitivo.

5. I reclami possono essere presentati nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

6. La Commissione elettorale dispone la Pubblicazione dell'elenco definitivo dei candidati alla carica di Direttore specificando in forma sintetica le motivazioni di eventuali esclusioni, comprese quelle relative agli eventuali dati giudiziari per quanto consentito dall'articolo 65 del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196.

7. La Commissione elettorale provvederà a disporre la Pubblicazione del curriculum e del programma dei candidati.

Articolo 8

Aventi diritto al voto

1. Hanno diritto al voto i docenti dell'Istituzione di prima e seconda fascia, compreso il Direttore uscente, in servizio nell'Istituzione con contratto a tempo indeterminato o determinato alla data di inizio delle operazioni di voto.

2. La Commissione elettorale predisporrà la Pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto entro 15 giorni precedenti l'inizio delle votazioni.

3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni segnalate alla Commissione elettorale potranno essere sanate fino all'apertura del seggio elettorale.

Articolo 9

Operazioni preliminari alle votazioni

1. La Commissione elettorale, una volta completato l'iter relativo all'elenco dei candidati, provvede a predisporre un registro degli aventi diritto al voto che contenga le seguenti voci:

- a) numero d'ordine;
- b) cognome e nome dei votanti in ordine alfabetico;
- c) spazio per la data e l'ora in cui il votante si reca al seggio per votare;
- g) spazio per gli estremi del documento di identificazione personale del votante (ovvero numero del documento, autorità emittente e data di rilascio), qualora non sia conosciuto da almeno uno dei componenti la Commissione elettorale;
- h) spazio per la firma leggibile del votante.

2. La Commissione elettorale predispone, inoltre, due identici registri per l'annotazione dei risultati dello spoglio che contengano:

- a) ragione sociale dell'Istituzione;
- b) operazione per la quale si procede, ovvero annotazione dei risultati dello spoglio delle schede;
- c) cognome e nome, in ordine alfabetico, dei candidati alla carica di direttore;
- d) tante caselle numerate, poste in linea orizzontale a fianco di ogni nominativo, quanti sono i docenti dell'Istituzione aventi diritto al voto;
- e) uno spazio specifico finale, in corrispondenza di ogni candidato, per l'annotazione del numero totale di preferenze espresse;
- f) data e luogo dell'operazione;
- g) spazio per la firma del verbalizzante e per il timbro dell'Istituzione.

3. La Commissione predispone le schede per la votazione in quantità uguale al numero degli aventi diritto al voto, in formato A4, di colore diverso dal bianco e in ogni caso di colore chiaro.

4. Le schede dovranno indicare, su un'unica facciata, i cognomi e i nomi, in ordine alfabetico, dei candidati e riportare, a fianco di ciascun nominativo, una casella vuota stampata.

5. Le schede elettorali andranno piegate tutte nello stesso modo, in quattro parti, vidimate col timbro dell'Istituzione, firmate da ciascun componente della Commissione e depositate in un apposito contenitore che verrà sigillato con nastro adesivo riportante la firma dei componenti della Commissione.

6. La Commissione provvede al reperimento di un'urna che abbia dimensioni tali da consentire la raccolta di tutte le schede preparate per gli aventi diritto al voto.

7. Sulla parte superiore dell'urna deve esserci una fessura tale da permettere l'introduzione di una sola scheda per volta.

8. Le parti dell'urna soggette ad apertura devono essere sigillate con nastro adesivo riportante le firme dei componenti la Commissione. L'urna così preparata resterà chiusa sino alla conclusione delle operazioni di voto e sarà aperta solo per procedere allo spoglio delle schede ivi contenute.

9. Durante i periodi di chiusura del seggio l'urna, il contenitore delle schede e tutta la documentazione del seggio saranno custoditi nella cassaforte dell'Istituzione.

Articolo 10

Seggio elettorale

1. La Commissione elettorale si accerta che l'Istituzione predisponga un ambiente adatto alle operazioni di voto comprendente uno spazio adeguato per la Commissione stessa e una postazione idonea a garantire la segretezza del voto.

2. Per l'espressione del voto dovrà essere utilizzata una penna messa a disposizione dalla Commissione. Elettorale

3. Copia dell'elenco dei candidati e copia delle norme per l'elezione del Direttore (in cui siano ben evidenziate le cause di nullità della scheda) devono essere affisse fuori dal seggio elettorale e nel seggio elettorale stesso, in prossimità della postazione di voto.

Articolo 11

Votazioni e modalità di voto

1. Il voto è segreto.

2. Sono ammessi al seggio elettorale coloro i quali risultino inseriti nell'apposito registro/elenco degli aventi diritto al voto.

3. È consentito l'accesso al seggio elettorale di un solo votante per volta.

4. È possibile esprimere una sola preferenza contrassegnando la relativa casella stampata a fianco dei nominativi dei candidati.

5. La Commissione elettorale:

- a) verifica l'identità del votante e la sua inclusione nell'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) compila il registro con i dati previsti, di cui all'articolo 9;
- c) invita il votante ad apporre una firma leggibile nell'apposito spazio e gli consegna la scheda.

6. Ad ogni chiusura del seggio elettorale la Commissione elettorale provvede a sigillare e a custodire l'urna, di cui all'articolo 9.

Articolo 12

Operazioni preliminari allo spoglio

1. Prima dell'apertura dell'urna la Commissione elettorale farà il conteggio delle schede inutilizzate e procederà alla numerazione delle stesse. Ogni scheda inutilizzata dovrà essere controfirmata, nella facciata interna, da ciascun componente della Commissione elettorale.

2. Le schede così ordinate andranno poi fascicolate mediante punti metallici unitamente ad una nota riportante i seguenti dati:

- a) ragione sociale dell'Istituzione;
- b) operazione per la quale si procede, ovvero elezioni del Direttore;
- c) data dell'operazione;

- d) quantità e tipo di schede allegate ovvero schede inutilizzate per mancata presentazione degli aventi diritto al voto;
- e) timbro dell'Istituzione e firme leggibili dei componenti della Commissione elettorale.

Articolo 13

Spoglio delle schede

1. Lo spoglio delle schede elettorali deve avvenire immediatamente dopo la chiusura definitiva del seggio elettorale, ovvero dopo la conclusione delle operazioni preliminari di cui all'articolo 12.

2. Le operazioni di spoglio delle schede sono pubbliche.

3. Il Presidente della Commissione elettorale apre l'urna e procede con lo spoglio delle schede e, dopo aver verificato insieme ai componenti la Commissione, dichiara se trattasi di scheda valida, bianca o nulla.

4. Le schede bianche e quelle nulle dovranno essere inserite in due appositi contenitori per la fascicolazione finale.

5. Per le schede valide il Presidente della Commissione elettorale procede alla lettura ad alta voce delle preferenze espresse che verranno registrate dagli altri due componenti il seggio sugli appositi registri dello spoglio, di cui all'articolo 9, e successivamente inserite in un terzo contenitore per la fascicolazione finale.

6. La scheda elettorale è dichiarata valida quando riporta una sola preferenza e non contiene alcun altro segno.

7. La scheda elettorale è dichiarata bianca quando in essa non compare alcun segno.

8. La scheda elettorale è dichiarata nulla quando:

- a) vi risulta espressa più di una preferenza;
- b) presenti segni diversi da quelli consentiti; c) non è chiara la volontà dell'elettore.

Articolo 14

Operazioni conclusive

1. terminate le operazioni di spoglio il Presidente della Commissione elettorale procede con la sistemazione delle schede valide, bianche o nulle in differenti fascicoli.

2. Ogni fascicolo dovrà contenere una nota di accompagnamento in cui si indichino:

- a) ragione sociale dell'Istituzione;
- b) operazione per la quale si procede, ovvero elezione del Direttore;
- c) data dell'operazione;
- d) tipo e numero di schede allegate;
- e) timbro dell'Istituzione e firme leggibili dei componenti della Commissione elettorale.

3. Concluse le operazioni di cui al comma 2, il Presidente della Commissione procede alla verbalizzazione dei risultati delle votazioni.

4. Ai fini della validità della votazione il quorum necessario, alla cui formazione concorrono anche le schede bianche e nulle, è più del 50% degli aventi diritto al voto.

5. Viene eletto direttore il candidato che ottiene più del 50% di preferenze degli aventi diritto al voto, ovvero la maggioranza assoluta.

6. Il verbale deve essere Pubblicato e deve contenere i seguenti dati:

- a) ragione sociale dell'Istituzione;

- b) risultato delle elezioni;
- c) data e luogo dell'operazione;
- d) numero degli aventi diritto al voto e numero dei votanti;
- e) numero delle schede inutilizzate per mancata presentazione al seggio degli aventi diritto al voto;
- f) numero delle schede valide;
- g) numero delle schede bianche;
- h) numero delle schede nulle;
- i) elenco e numero delle preferenze ottenute dai candidati ordinato in senso decrescente;
- j) indicazione che eventuali reclami e/o ricorsi avverso il risultato delle votazioni dovranno essere proposti nel rispetto di cui all'articolo 3;
- k) firma leggibile del Presidente della Commissione elettorale e dei componenti la Commissione.

Articolo 15

Ballottaggio

1. In caso di mancata elezione, ovvero nel caso che nessun candidato nella prima votazione raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, dopo un intervallo di una settimana dal termine della prima votazione si procede ad una seconda votazione, di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.

2. Per la validità del ballottaggio non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum di votanti.

3. In caso di ballottaggio viene eletto Direttore il candidato che riporti la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

4. In caso di parità nel ballottaggio verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di parità di anzianità di servizio prederà il candidato con la maggiore età anagrafica.

5. Per la votazione del ballottaggio si osservano le stesse disposizioni procedurali previste per la prima votazione, ad esclusione dei commi 4 e 5 dell'articolo 14.

Articolo 16

Ricorsi

1. Trascorsi 5 giorni dalla Pubblicazione dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, il risultato diviene definitivo.

Articolo 17

Elezioni per cessazione anticipata dello status di Direttore

1. Nel caso di recesso volontario, il Direttore dimissionario è tenuto a presentare comunicazione scritta al Ministero.

2. Il recesso produce effetti dal momento in cui viene ufficialmente registrato al protocollo.

3. In caso di cessazione anticipata dello status di Direttore, il Vice Direttore dovrà procedere agli adempimenti del caso e all'indizione di nuove elezioni, entro 30 giorni, secondo le modalità procedurali del presente Titolo I.

Articolo 18

Responsabile del procedimento

1. Il Direttore Amministrativo, ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è il responsabile del procedimento.

Articolo 19

Nomina del Direttore

1. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro.



CONSERVATORIO STATALE MUSICA" G.P. DA PALESTRINA" CAGLIARI - CAGLIARI

Documento in allegato protocollato in data 01/08/2020

N° di Protocollo - 0001586 -

Oggetto: decreto indizione elezione del direttore 2020 2023

Data Documento:

Inserito da: Utenza 1282 (Ufficio Docenti)

Sottoclassificazione 1: AMMINISTRATIVA

Sottoclassificazione 2: C2/A fasc. pers. docenti

Sottoclassificazione 3:

Sottoclassificazione 4:

Mittente\Destinatario: direttore docenti

Mezzo invio\ricezione: albo

← Con Adobe Acrobat, apertura dell'allegato protocollato mediante il tasto  della barra a sinistra.

Per le versioni obsolete utilizzare il menu Documenti\Allegati file.

0001586	2020	01082020	2
N° prot.	Anno	Data	1: ent, 2: usc.
			

I dati saranno conservati e trattati con le garanzie di sicurezza previste dal
GDPR - Regolamento UE 2016/679